



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1145/2025

Oggetto: RE.VETRO S.R.L., VIA ADAMOLI N. 401, GENOVA. A.D. 1915/2022. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA AI COMPARTI RIFIUTI, SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA . MODIFICA NON SOSTANZIALE E RETTIFICA.

In data 24/04/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti inoltre

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “ D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Visti in particolare

relativamente al comparto rifiuti:

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”;

il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”, che attribuisce alla Città Metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

relativamente al comparto scarichi:

il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte III, Sezione Seconda, “Tutela delle acque dall'inquinamento”;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”; il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne”, che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

Preso atto che a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 7.04.2014 n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Premesso che

con A.D. n.1915/2022 del 29.08.2022 è stata rilasciata a Re.Vetro S.r.l. l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per la gestione dell’impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi sito a Genova in Via Adamoli 401;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 11569 del 25.02.2025 la Società ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale per una riduzione temporanea di parte della superficie dell’impianto;

Considerato che

con nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 15776 del 14/03/2025 è stato avviato il procedimento relativo all’aggiornamento del titolo autorizzativo, coinvolgendo gli enti interessati e fornendo 15 gg. di tempo agli stessi per comunicare eventuali motivazioni ostative;

con la citata nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento e referente tecnico;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di invio della comunicazione, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
- il domicilio digitale dell’amministrazione procedente;

con la suddetta nota è stato comunicato che, nell’ambito dello stesso procedimento, si sarebbe



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

proceduto ad un aggiornamento del quadro delle prescrizioni relative al comparto rifiuti contenute nell'A.D.1915/2022, al fine di allinearne la gestione a quella degli impianti di medesima tipologia e autorizzati da questa amministrazione, inserendo uno specifico set prescrittivo riguardante la pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto. E' stato pertanto richiesto alla Società di inviare:

- caratteristiche tecniche della pesa;
- riscontro dell'ultima taratura effettuata;
- frequenza della taratura;
- indicazioni in merito alla dotazione o meno di dispositivo per la stampa degli scontrini;
- indicazioni in merito a sistemi alternativi di pesata in caso di disservizio della pesa;

è stato infine comunicato che si sarebbe colta l'occasione per eliminare alcuni refusi e rettificare alcune imprecisioni contenute nell'A.D.1915/2022;

con nota n. 16800 del 19.03.2025 il Comune di Genova – Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile ha inviato il proprio contributo istruttorio, informando che *“il comprensorio in cui si trova l'attività in oggetto NON ricade in alcuna area inondabile mappata dal Piano di Bacino o nelle Aree a pericolosità da alluvione – Demanio fluviale definite dal PGRA, ma lungo il perimetro con via Adamoli risulta contiguo alla Fascia di inondabilità B – Pericolosità idraulica MEDIA (Aree perifluviali, esterne alle precedenti in fascia A, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T= 200 anni) come individuata dal Piano di Bacino del Torrente Bisagno, approvato con DCP n. 62 del 04/12/2001, ultima variante approvata con DSG n. 79 del 30/10/2023 entrata in vigore il 13/12/2023, e alle Aree a pericolosità da alluvione MEDIA (P2) definite dal PGRA – Appennino settentrionale”;*

con nota assunta al protocollo con n. 18375 del 26.03.2025 la Società ha inviato la documentazione e le precisazioni richieste nell'ambito dell'avvio;

alla scadenza della data indicata non risultano pervenute comunicazioni ostative da parte degli enti coinvolti;

Atteso che

la riduzione temporanea di parte della superficie dell'impianto richiesta da Re.Vetro S.r.l. riguarda lo stralcio dalla superficie impiantistica del settore 6 che, per un periodo massimo di 36 mesi, non sarà adibito alla gestione dei rifiuti ma destinato ad altra attività (parcheggio mezzi ed attrezzature anche di terzi);

la Società ha precisato di ritenere opportuno continuare a inviare le acque meteoriche all'impianto di trattamento, senza modificare la rete di raccolta, benché la nuova destinazione d'uso del settore 6 non sia assoggettabile al R.R. 4/2009, impegnandosi quindi a proseguire la gestione delle acque meteoriche anche per il settore 6;

a tal fine, ha trasmesso il “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia REV. 2 FEBBRAIO 2025” ed ha allegato planimetria aggiornata;

la Società ha confermato che la rete di raccolta delle acque meteoriche non subirà modifiche né per quanto riguarda la struttura, né per quanto riguarda i volumi trattati;

dalla documentazione inviata si evince che la recinzione dell'impianto sarà modificata in modo tale da separare fisicamente l'ex settore 6 dal resto dell'impianto, garantendo quindi il rispetto delle dotazioni minime riportate all'Allegato 5 del DM 05.02.1998.

Considerato che

la modifica in esame ha carattere temporaneo;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

non si ravvisa la necessità di prevedere il contestuale adeguamento del sistema di raccolta volto ad escludere il convogliamento delle acque meteoriche dilavanti l'ex settore 6 all'impianto di trattamento, costituente di fatto un presidio di maggior tutela ambientale nella nuova configurazione del sito, nel caso in cui in tale area operativa si verificassero eventuali accidentali fenomeni di contaminazione;

non si rilevano elementi ostativi per l'approvazione del ridimensionamento temporaneo delle aree, così come descritto dalla Società;

Ritenuto che, in considerazione degli indirizzi operativi impartiti da Regione Liguria con D.G.R. 1567 del 28/11/2008, per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate ex art. 214 e seguenti, la modifica in oggetto sia da considerarsi come "modifica non sostanziale" e che peraltro occorra modificare l'A.U.A. aggiornando la planimetria impiantistica e, di conseguenza, il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche;

Considerato che

ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il trasporto dei rifiuti è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare, tra gli altri dati, l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;

la verifica del peso presso un impianto di gestione rifiuti è un elemento fondamentale per controllare che il trasporto degli stessi sia avvenuto regolarmente;

Ritenuto che debbano essere forniti alle autorità di controllo degli strumenti per verificare che i gestori degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti provvedano ad effettuare i controlli sopra citati con adeguati sistemi di pesatura;

Ritenuto altresì che i rifiuti in uscita dagli impianti di recupero/smaltimento rifiuti debbano essere sottoposti a pesatura;

Ritenuto di dover impartire prescrizioni specifiche relative alla verifica dei pesi al fine di allineare la gestione dell'impianto in questione a quella degli impianti di medesima tipologia e autorizzati da questa amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo con n. 18375 del 26.03.2025 la Società ha trasmesso le precisazioni richieste in merito al sistema di pesatura installato in impianto, fornendo le seguenti caratteristiche tecniche:

- bilico stradale elettronico a 8 appoggi con piattaforma singola 18 x 3 m.
- costruttore Soc. Coop. Bilanciai Modello DD1010 Flynet ABS digitale - Matricola 301149
- portata max 60.000 kg
- riscontro dell'ultima taratura effettuata: 04/12/2024
- frequenza della taratura: annuale
- la pesa è dotata di stampante per gli scontrini

in merito all'indicazione circa sistemi alternativi di pesata in caso di disservizio della pesa, la Società ha inoltre comunicato che utilizzerà la pesa di Frantoi S.r.l., ubicata nello stesso numero civico, allegando certificato di taratura relativo a quest'ultima e contratto di servizio;

Considerato che per meri errori formali sono stati inserite, all'interno dell'A.D.1915/2022, le seguenti informazioni e disposizioni:

- a pag. 8/26 il Settore 5 è stato indicato come "area esterna" anziché "piazzale esterno";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- a pag. 8/26 il Settore 7 è stato indicato come “piazzale esterno asfaltato” anziché “piazzale esterno in terra battuta (ad esclusione dell’area di rifornimento del serbatoio carburante asfaltata)”;
- la prescrizione n.10 del comparto rifiuti non coincide integralmente con la prescrizione n.29 del comparto acque;
- la prescrizione n. 45 relativa al comparto scarichi deve essere maggiormente dettagliata, con riferimento ai dati e alle manutenzioni da inserire nel quaderno di registrazione richiesto;
- la prescrizione n.63 relativa al comparto scarichi riporta il riferimento ad operazioni di pulizia da effettuarsi da parte di apposita Ditta specializzata mentre la scheda tecnica dei filtri installati non indica requisiti specifici di cui debba essere in possesso il personale addetto per svolgere tali operazioni.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con A.D. 1915 del 29.08.2022:

- modificando la descrizione dei Settori 5 e 7 riportata a pag. 8/26 delle Premesse dell’atto sopracitato;
- uniformando la prescrizione n. 10 del comparto rifiuti con la prescrizione n. 29 del comparto acque e provvedendo ad annullare la prescrizione n.10 del comparto rifiuti;
- modificando le prescrizioni n. 45 e n. 63 relative al disposto del comparto scarichi;

Atteso che per il presente provvedimento non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento e inserita nel fascicolo informatico con prot. n. 24578 del 23.04.2025;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Claudia Canepa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027 attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

A. di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata a Re.Vetro S.r.l. con A.D. n. 1915/2022, relativamente all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi sito a Genova in Via Adamoli 401 come di seguito riportato:

- a. la planimetria TAV.3 rev.3 in Allegato 1 all'A.D. 1915/2022 è temporaneamente sostituita dalla planimetria TAV.3 rev.5 in Allegato 1 al presente atto;
- b. Il *"Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio"* in Allegato 4 all'A.D. 1915/2022 è temporaneamente sostituito dal *"Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio"* Rev. 2 in Allegato 2 al presente atto;
- c. la Planimetria e il Piano di Prevenzione e Gestione (PPG) menzionati nelle prescrizioni precedenti, rimarranno validi ed efficaci fintantoché la Società manterrà la riduzione delle aree. Al termine di tale periodo, la Società sarà tenuta a:
 - informare formalmente questa amministrazione del ripristino della disponibilità dell'area;
 - riattivare la configurazione impiantistica originaria, comprensiva di delimitazioni, segnaletica, etc..

Questa amministrazione provvederà a comunicare il nulla osta al fine di ripristinare l'efficacia della planimetria TAV.3 rev.3 in Allegato 1 all'A.D. 1915/2022 e del *"Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio"* in Allegato 4 al medesimo provvedimento, senza effettuare alcuna ulteriore modifica del titolo autorizzativo.

d. sono inserite le seguenti prescrizioni integrative:

- i. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto di Re.Vetro S.r.l. dovranno essere sottoposti a pesatura con gli esistenti sistemi atti allo scopo. Nelle more delle scadenze previste dal RENTRI, gli esiti delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Dovranno essere conservati per almeno 3 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate;
- ii. il sistema di pesatura dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017 n. 93 ed eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. La Società dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni;
- iii. in caso di disservizio dei sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto, la Società dovrà provvedere al loro ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque dovrà immediatamente adottare altre modalità attendibili di ottenimento del peso dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

iv. nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura.

B. di rettificare e aggiornare, fatti salvi i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con A.D. n. 1915 del 29.08.2022, come di seguito riportato:

a. la descrizione dei Settori 5 e 7 riportata a pag. 8/26 delle premesse dell'atto sopracitato viene sostituita dalle seguenti:

- **Settore 5:** piazzale esterno in battuto di cemento delimitato in box dedicato a selezione manuale e messa in riserva in cumulo dei rifiuti;
- **Settore 7:** piazzale esterno in terra battuta (ad esclusione dell'area di rifornimento del serbatoio carburante asfaltata) dedicato alla messa in riserva in cassone scarrabile coperto dei rifiuti (collegato agli altri settori tramite passaggio interno all'area privata della Cava Cavalletti);

b. la prescrizione n.10 del disposto relativo al comparto rifiuti è annullata;

c. la prescrizione n. 29 del disposto relativo al comparto acque è sostituita dalla seguente:

29. i cassoni scarrabili contenenti i rifiuti dovranno essere dotati di coperchi o teloni e dovranno essere coperti durante le ore di chiusura dell'insediamento e nel corso di precipitazioni atmosferiche;

d. la prescrizione n.45 del disposto relativo al comparto scarichi è sostituita dalla seguente:

45. il titolare degli scarichi, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e del relativo ripristino;
- data e ora di disservizi delle pompe e del relativo ripristino;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di depurazione;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

e. la prescrizione n.63 del disposto relativo al comparto scarichi è sostituita dalla seguente:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

63. i filtri a coalescenza dovranno essere periodicamente estratti e sottoposti ad operazioni di pulizia tramite getto d'acqua a pressione.

- C. di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. 529 nel registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

INVIA

il presente atto a:

- Re.Vetro S.r.l.;
- Regione Liguria;
- Comune di Genova;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

È fatto salvo tutto quanto contenuto nell'A.D.1915/2022, in allegato per facilità di lettura, non in contrasto con il presente atto.

Per quanto non previsto dal presente atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione rifiuti.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 58 giorni dalla presentazione della comunicazione di modifica avvenuta il 25/02/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**